

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 37 DEL 12/01/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. dott.ssa ELISABETTA ZAMBONIN

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: DR.SSA ADA AITA - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 2315/23

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 1011 del 16 giugno 2023 è stata concessa alla dr.ssa Ada AITA dirigente biologo nella disciplina di biochimica clinica presso l'unità operativa complessa "Laboratorio analisi" del presidio ospedaliero di Santorso, un periodo di aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 1, 5 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel periodo tra il giorno 26 giugno 2023 e il giorno 25 dicembre 2023 (compresi) a seguito di vincita di un posto di ricercatore presso l'Università degli studi di Padova;
- con nota prot. 101927 del 4 dicembre 2023 la dr.ssa Ada AITA ha depositato le dimissioni volontarie dal servizio con decorrenza dal giorno 26 dicembre 2023.

Considerato che:

- in tema di cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti collocati in aspettativa, i commi 7 e 9 dell'articolo 10 del C.C.N.L. 10.2.2004 disciplinano l'ipotesi della risoluzione del rapporto di lavoro del dirigente che non riprende servizio all'esito dell'aspettativa (recesso dell'Azienda) o del dirigente che comunica all'Azienda che non intende riprendere servizio al termine dell'aspettativa (dimissioni) prevedendone l'esonero dal preavviso e dalle indennità sostitutive del preavviso previsti dall'articolo 104 del C.C.N.L. 19.12.2019;
- la dichiarazione di dimissioni pervenuta dalla dipendente dott.ssa Ada AITA è pertanto conforme a quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile in punto di esonero dall'obbligo del preavviso e di indennità sostitutive del preavviso;
- trova in ogni caso applicazione l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche eventualmente residuanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
- con sentenza n. 95 del 2016 la Corte costituzionale ha confermato la legittimità del divieto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione);
- la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019, la quale precisa che *"le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dirigente"*; ne risulta pertanto confermato anche contrattualmente il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro è imputabile a una scelta del dipendente;
- va pertanto dato atto dell'efficacia delle dimissioni della dipendente dott.ssa Ada AITA in qualità di dirigente biologo, con effetto dal giorno 26 dicembre 2023.

Visti e richiamati:

- l'art. 104, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 19.12.2019 per l'Area della Sanità in tema di preavviso di dimissioni e l'articolo 10, commi 7 e 9, del C.C.N.L. 10.02.2004 in tema di esonero dal preavviso del dirigente collocato in aspettativa;

- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135) la sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale;
- la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane propone, pertanto, di prendere atto della dichiarazione di dimissioni della dr.ssa Ada AITA a decorrere dal 26 dicembre 2023 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 25 dicembre 2023).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto, per quanto esposto in premessa, con effetto a decorrere dal 26 dicembre 2023 delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte - in costanza del periodo di aspettativa senza assegni - dalla dr.ssa Ada AITA, dirigente biologo nella disciplina di biochimica clinica a tempo indeterminato;
2. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova applicazione l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.